SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 1963

(77ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GRAVA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Corresponsione di una indennità *una tantum* ai pensionati del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto » **(2523-Urgenza)** (*D'iniziativa dei senatori Fiore ed altri*) **(Rinvio del seguito della discussione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 930
ANGELILLI 930
FIORE 930
VARALDO 930

« Istituzione della "Mutualità pensioni" a favore delle casalinghe » **(2547)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 930, 938, 942, 943
ANGELILLI 937
BITOSSI 933, 934
BOCCASSI 936, 937, 938
CARELLI 934, 935, 937, 943
DE BOSIO 936
MONALDI 942
PALUMBO Giuseppina 931
SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* *Pag.* 937
SIMONUCCI 934
VACCARO 934
VARALDO 942
VENUDO, *relatore* 930, 937

La seduta è aperta alle ore 18.

Sono presenti i senatori: Bitossi, Boccassi, De Bosio, Di Prisco, Fiore, Grava, Mammucari, Monaldi, Negri, Palumbo Giuseppina, Sibille, Simonucci, Tinzl, Vaccaro, Varaldo e Venudo.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Barbareschi, Di Grazia e Valsecchi sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Masciale, Angelilli e Carelli.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Salari.

DE BOSIO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Fiore ed altri: « Corresponsione di una indennità una tantum ai pensionati del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto » (2523-*Urgenza*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Fiore, Boccassi e Di Prisco: « Corresponsione di una indennità *una tantum* ai pensionati del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto ».

F I O R E . Desidero informare la Commissione che il Ministero del lavoro ha accertato la sussistenza della copertura finanziaria per l'onere previsto da questo disegno di legge; ed ha inviato tutti gli elementi necessari alla Commissione finanze e tesoro, la quale dovrebbe perciò riesaminare il proprio parere.

Fino a questo momento, tuttavia, la Commissione finanze e tesoro — data l'enorme mole di lavoro che deve svolgere in questi giorni prima dello scioglimento delle Camere — non ha ancora potuto portare il proprio esame su questo provvedimento; ma ho avuto assicurazioni dal suo vice Presidente che essa esprimerà un parere entro la giornata di domani.

In considerazione di ciò pregherei, pertanto, la Commissione di voler rinviare l'esame di questo provvedimento ad una seduta da tenersi nella mattinata o nel pomeriggio di domani.

P R E S I D E N T E . Faccio presente agli onorevoli senatori che, in base all'articolo 26 del Regolamento del Senato, l'ordine del giorno delle sedute delle Commissioni in sede deliberante deve essere affisso all'albo almeno ventiquattro ore prima.

Pertanto, non sarebbe possibile discutere domani mattina il disegno di legge in oggetto; e purtroppo, nel pomeriggio, io non potrei presiedere i lavori della Commissione perchè ho assunto un precedente impegno di lavoro.

A N G E L I L L I . Desidererei fare una proposta agli onorevoli senatori. Poichè per proseguire l'esame di questo provvedimento si attende solamente il parere della 5ª Commissione che dovrebbe arrivare domani, e poichè la 10ª Commissione è già convocata per la mattinata di giovedì 14, ritengo che potremmo completare oggi l'esame degli articoli del disegno di legge riservandoci di approvarlo nel suo complesso giovedì.

V A R A L D O . Ritengo che questa proposta non sia accettabile e concordo col senatore Fiore su un rinvio della discussione del provvedimento fino a quando la Commissione finanze e tesoro non ci avrà comunicato il suo parere.

P R E S I D E N T E . Assicuro la Commissione che farò tutto il possibile affinchè l'esame di questo provvedimento venga concluso al più presto; e se non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione della "Mutualità pensioni" a favore delle casalinghe » (2547) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione della "Mutualità pensioni" a favore delle casalinghe », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

V E N U D O , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge in esame è stato trasmesso dalla Camera al Senato pochissimo tempo fa, motivo per cui avverto che la relazione che ne farò sarà piuttosto sommaria.

Desidero richiamare tuttavia l'attenzione della Commissione su alcuni punti essenziali del provvedimento, ricordando, innanzitutto, che esso è molto atteso da una vasta categoria di lavoratrici italiane, per cui sarebbe opportuno che venisse da noi appro-

vato senza emendamenti, per non correre il rischio che, tornando alla Camera, non possa compiere in tempo utile il suo *iter*.

Il principio che questo disegno di legge stabilisce è quello del riconoscimento giuridico del lavoro casalingo, che fino ad oggi non era mai stato preso in considerazione in Italia e neanche in altri Paesi del mondo; e ritengo che questo passo avanti nel campo della previdenza sociale da parte dello Stato (il quale concorrerà ad integrare le pensioni a favore delle casalinghe) sia apprezzabile, anche se modesto.

Il provvedimento approvato dalla Camera è d'iniziativa governativa e si propone la lodevole finalità di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale la « Mutualità pensioni » avente lo scopo di gestire l'assicurazione volontaria per la pensione alle casalinghe che non risultino, però, già direttamente o indirettamente assistite da altri sistemi di previdenza.

Come ho già accennato, lo Stato concorrerà all'erogazione di queste pensioni; precisamente, il suo contributo sarà di due miliardi per l'esercizio finanziario 1962-63 e per ciascuno dei quattro esercizi successivi. Inoltre si deve precisare che le pensioni di vecchiaia e d'invalidità saranno determinate convertendo in rendita vitalizia i contributi versati dalle assicurate, sulla base di tariffe che terranno conto dell'età dell'assicurata all'epoca di ciascun versamento e al momento di liquidazione della rendita.

Inoltre, tali pensioni potranno essere integrate, al momento della liquidazione, da una quota a carico del conto speciale della « Mutualità pensioni », purchè l'iscritta risponda a determinati requisiti che vengono precisati.

Ritengo, onorevoli colleghi, che non sia necessario dilungarmi eccessivamente su questo disegno di legge, il quale, anche se presenta notevoli lacune, riconosce finalmente la necessità che la categoria delle casalinghe venga immessa nel sistema assicurativo del nostro Paese.

Per questa ragione, mi permetto d'invitare la Commissione a voler dare il suo voto favorevole a questo provvedimento, augurando che, come è già avvenuto per altre categorie di lavoratori, queste norme possano essere integrate in un prossimo futuro, per consentire un'assistenza ed una tranquillità economica più concreta almeno alle casalinghe più bisognose.

P A L U M B O G I U S E P P I N A . Onorevoli senatori, dovrei essere soddisfatta nel constatare che finalmente le donne casalinghe italiane, dopo 10 anni di lotte, vedono il Governo ed il Parlamento interessarsi concretamente ai loro problemi; ma il fatto è che il provvedimento al nostro esame ricorda un po' la storia della montagna che ha partorito il topo, in quanto, dopo tanto discutere, esso non affronta integralmente la questione delle pensioni, ma parla solo di « mutualità pensioni ».

Il termine « mutualità pensioni », infatti, sta ad indicare una forma mista di pensione, un'assicurazione facoltativa da parte delle casalinghe, mentre noi, da anni, andiamo auspicando un sistema che rappresenti qualcosa di concreto nel campo della sicurezza sociale anche per questa categoria di lavoratrici.

Come ha ben detto l'onorevole relatore, questo provvedimento ha il grande merito di costituire un riconoscimento legislativo del valore sociale del lavoro svolto dalla donna di casa, principio per il quale ci siamo sempre battuti sperando di giungere a risultati meno modesti di questo che è ora al nostro esame.

Tuttavia, pur rilevando i molti aspetti negativi di questo disegno di legge, desidero mettere in luce le poche cose buone che esso contiene, e che mi auguro rappresentino soltanto l'inizio di una lunga strada ancora da percorrere per dare un effettivo aiuto alle casalinghe bisognose.

Prima di tutto, c'è da rilevare che questo provvedimento assicura un contributo dello Stato di due miliardi annui per cinque anni, a partire dall'esercizio finanziario 1962-63, con l'istituzione di un fondo alimentato tanto dallo Stato che dal sistema mutualistico, il quale permetterà d'integrare le pensioni costituite coi versamenti delle interessate.

Vi è poi una norma, che consente alle casalinghe che si siano costituita una pensio-

ne di 1.000 lire mensili almeno e che siano in condizioni di particolare bisogno — appartenendo a nuclei familiari il cui capofamiglia non sia neanche iscritto nei ruoli comunali dell'imposta di famiglia — di usufruire dell'integrazione mutualistica dello Stato, sino a raggiungere il minimo di 5.000 lire mensili. Ci siamo battuti strenuamente perchè il minimo suddetto fosse portato almeno a 10.000 lire, ma senza risultato.

Di positivo possiamo notare ancora la norma che estende il campo di applicazione del provvedimento a tutte le donne che non siano già pensionate o iscritte ad assicurazioni obbligatorie; norma con la quale si è ampliata quella che era la forma assicurativa prospettata nel primitivo progetto Sullo e che è stato il frutto dell'accordo fra tutte le donne presenti nel Parlamento, le quali si sono battute a fondo — senza distinzioni di partito — per migliorare la suddetta forma previdenziale e per ottenere quanto più era possibile a favore delle casalinghe.

Vi è poi la norma transitoria, per cui durante il primo anno di applicazione della legge potranno iscriversi alla « Mutualità pensioni » anche le donne in età compresa tra i 50 ed i 65 anni, mentre la formulazione originaria del provvedimento prevedeva la iscrizione solo dai 15 ai 50 anni. Ancora, nel testo in esame si è avuta la riduzione del versamento minimo dalle 1.000 lire previste nel progetto governativo a 500 lire.

Questi costituiscono i lati positivi del disegno di legge. Esso presenta però, per il resto, lati negativi veramente impressionanti, poichè anche con la creazione del fondo di integrazione si rimane sempre sul piano dell'assicurazione facoltativa, ben lontano da quella che era la forma di sicurezza sociale di cui avevano parlato il Presidente Fanfani, nel presentare alle Camere il programma del suo Governo, e il Ministro Bertinelli durante l'ultima discussione sul bilancio del suo Dicastero.

Bisogna ancora considerare che per le casalinghe l'età minima del pensionamento è stata fissata a 65 anni, mentre per tutte le lavoratrici dipendenti è stabilita a 55 anni, e per le coltivatrici dirette e le artigiane a 63 anni. Non solo, ma dal beneficio della pensione sono state escluse proprio le più povere, quelle che non possiedono assolutamente nulla e che più delle altre attendevano la pensione stessa.

Io, che ho indetto decine di assemblee di casalinghe in tutta l'Italia, perchè il progetto di legge andasse avanti e si arrivasse finalmente alla sua approvazione, posso dire che queste povere donne partecipavano a tali riunioni con ansia, con le lacrime agli occhi; poichè a settanta, settantacinque anni d'eta, vivendo di carità o pesando sulle misere forze dei propri figli, sentivano il peso morale, oltre che materiale, della propria situazione. Si sarebbe quindi dovuto, a mio avviso, pensare in primo luogo ad esse, dimostrando maggiore comprensione per una categoria che, tra l'altro, è limitata, in quanto si tratta delle più anziane, che vanno progressivamente scomparendo. Per loro non è stato previsto invece alcun sistema di riscatto, mentre le artigiane e le coltivatrici dirette, anche senza avere versato contributi, ottengono la pensione allo scadere dei sessantatrè anni. Nè si è tenuto conto che queste donne sono da considerarsi benemerite della società.

E qui, prima di concludere, desidero dire che ognuno di voi, anche se in condizioni economiche non disagiate, deve sapere, per averlo visto nella propria famiglia, quale sia il sacrificio delle casalinghe; quale immane lavoro, senza limiti di tempo e senza riposo, esse svolgano. La donna di casa è il perno della famiglia; ad essa è assegnata una missione insostituibile e irrinunciabile. Esprimiamo dunque il voto — giacchè si è oramai dato un avvio al problema — che la prossima legislatura rimedi alle carenze morali e giuridiche del provvedimento in esame.

Presento, a tal fine, i seguenti due ordini del giorno, firmati anche dai colleghi Fiore, De Bosio, Di Prisco, Masciale e Angelilli, e spero che la Commissione li vorrà accogliere.

« La 10ª Commissione del Senato, nell'approvare il disegno di legge n. 2547 che istituisce la " Mutualità pensioni " per le casalinghe, fa presente al Governo l'urgente necessità di provvedere alla soluzione del-

l'angoscioso problema dei vecchi lavoratori, tra cui sono comprese le casalinghe che per limiti di età sono state escluse dal suddetto provvedimento pur essendo prive di mezzi e non assistite da altre forme pensionistiche ».

« La 10ª Commissione del Senato, nell'approvare il disegno di legge n. 2547 che istituisce la "Mutualità pensioni" per le casalinghe, fa voti affinchè il Governo, dopo avere acquisito le opportune esperienze dall'applicazione della legge, voglia predisporre conseguentemente il suo riesame, per l'adozione delle misure necessarie a migliorare il trattamento pensionistico delle casalinghe ».

Ad ogni modo, oggi noi ci accingiamo ad affermare un principio morale valido, che sarà in seguito migliorato per dare veramente alle casalinghe italiane un'assistenza degna di tale nome ed adeguata ai nostri tempi. (*Applausi*).

B I T O S S I . Onorevoli colleghi, confesso francamente che noi avremmo preferito che la discussione del disegno di legge avesse luogo, sia alla Camera che al Senato, davanti alle Assemblee plenarie, affinchè la opinione pubblica potesse prendere esatta conoscenza di ciò che viene approvato. Credo infatti che tutti siamo d'accordo nel ritenere che questo sia tutt'altro che un buon provvedimento; ma l'approviamo perchè in tal modo si dà un riconoscimento al lavoro della donna di casa, considerandolo come prestazione degna di retribuzione, sia pure sotto un profilo previdenziale; si afferma cioè il principio giuridico che la donna, quando esplica la propria attività nella sua casa, svolge un lavoro che entra a far parte del sistema previdenziale italiano.

Oggi, in sostanza, si riconosce l'eguaglianza tra la missione della donna e quella dell'uomo. L'uomo lavora nell'officina o nell'ufficio, e per questo percepisce una retribuzione; la donna esplica un'attività lavorativa nella propria casa. Di fronte alla società, dunque, sia l'una che l'altra hanno qualifica di lavoratori.

Noi, quindi, approviamo il progetto di legge, che rappresenta un nuovo successo del movimento operaio, indipendentemente dal colore politico di coloro che lo hanno appoggiato e sostenuto. Sono stati infatti gli operai a sentire per primi la necessità di una norma del genere ed a porsi alla testa del movimento rinnovatore tendente a riconoscere alla donna di casa il diritto di entrare a far parte della grande famiglia dei lavoratori. Si apre, pertanto, ora alla casalinga un'ampia prospettiva per il futuro; e, cosa soprattutto importante per noi che militiamo in partiti d'avanguardia, si infrangono le vecchie formule dell'uomo che lavora col sudore della fronte e della donna esclusivamente custode del focolare domestico. La donna è una lavoratrice, e la legislazione italiana riconosce l'attività produttiva che essa svolge: attività che le dà il diritto, appunto, ad un salario, sia pure differito per realizzare una pensione.

Questo è dunque il concetto ispiratore del provvedimento che ci accingiamo ad approvare. Esso non concede tutto ciò che sarebbe stato necessario concedere, come hanno precisato il relatore e la collega signora Palumbo, in quanto non tiene in alcun conto le reali esigenze delle casalinghe bisognose: si può dire anzi che si tratta di un provvedimento per le casalinghe ricche, con persona di servizio, e non per quelle casalinghe le quali effettivamente sostengono una pesante attività nella propria famiglia e, non avendo altre possibilità economiche, attendevano con ansia un adeguato riconoscimento del proprio lavoro. Senza contare poi quelle che, dopo aver lavorato per tutta la vita, non avranno nulla.

Sul piano concreto, il disegno di legge suggerisce le seguenti considerazioni. L'assicurazione in esso prevista è un'assicurazione facoltativa, come già è stato detto, sia pure col contributo dello Stato; mentre noi avevamo auspicato un'assicurazione obbligatoria, come sarebbe stato logico e come le casalinghe avevano ragione di pretendere. La età minima pensionabile è di sessantacinque anni, quindi la più elevata fra tutte quelle previste per le lavoratrici.

Vi è poi l'impossibilità per le donne anziane di ottenere subito la pensione, in quanto, nel migliore dei casi, è prevista un'attesa minima di un anno, dietro un congruo ver-

samento che naturalmente non potrà essere effettuato dalle meno abbienti.

Bisogna inoltre aggiungere che il disegno di legge non reca tabelle con le misure minime delle pensioni nè fissa le tariffe che debbono essere alla base della costituzione delle rendite.

Le tariffe sono approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; con lo stesso provvedimento si determinano le modalità di applicazione delle tariffe. A questo proposito mi preme sottolineare che, trattandosi di un'assicurazione facoltativa, la determinazione delle tariffe è certamente una questione di grande importanza.

Il disegno di legge è incompleto anche perchè manca una qualsiasi norma che attribuisca la pensione alle casalinghe più povere, quelle che non sono in grado di versare neanche il contributo minimo mensile di 500 lire nè, tanto meno, il capitale necessario per costituirsi la rendita.

Non conosciamo le tariffe che verranno stabilite; ma, se si tiene conto di quelle attualmente in vigore per l'assicurazione facoltativa in genere, si può ritenere che una donna sessantaquattrenne dovrà versare circa 300.000 lire in una sola volta, per avere poi diritto, dopo un anno, ad una pensione di 5.000 lire al mese. Facendo i conti questa donna, per recuperare le 300.000 lire, dovrà aspettare cinque anni.

V A C C A R O . Su quale base vengono fatti i calcoli per arrivare alla cifra di 300 mila lire?

C A R E L L I . L'Istituto nazionale della previdenza sociale ha messo a disposizione del relatore, senatore Venudo, alcune tabelle dalle quali risulta chiaramente come si raggiunga tale cifra.

B I T O S S I . Purtroppo, io non sono a conoscenza di tali tabelle; anzi, a questo proposito, desidero far rilevare che l'I.N.P.S. non è sempre disposto a fornire certi dati a chi li richiede, infatti esso — tempo fa — li ha negati al senatore Fiore al quale servivano per una sua relazione.

Pertanto, in mancanza di calcoli precisi ho dovuto basarmi su quanto era a mia conoscenza, per arrivare alla conclusione che ho già esposta.

Altra osservazione da fare sul provvedimento è che esso avrebbe dovuto prevedere — nei casi d'indigenza ed impossibilità da parte delle casalinghe a versare il proprio contributo — che intervenisse in misura più ampia lo Stato o la stessa Previdenza sociale. Tuttavia, nonostante tutti questi aspetti negativi, dato che il provvedimento rappresenta un primo passo verso la soluzione del problema di un'assistenza valida ed efficace alle casalinghe, voteremo a favore, con l'augurio che, al più presto possibile, queste norme siano rivedute. A questo proposito, il nostro Gruppo presenterà un ordine del giorno, col quale si auspicano certe soluzioni del problema sia in via amministrativa che in via legislativa.

S I M O N U C C I . Nella giornata di ieri mi trovavo a Gubbio, ad una riunione alla quale erano intervenute una sessantina di donne casalinghe cui dovevo illustrare il presente provvedimento. Devo dire che mi sono io stesso meravigliato nel vedere che tante donne avevano accolto l'invito di partecipare a quella riunione, perchè era una giornata di freddo intenso e le donne che mi circondavano erano, per lo più, delle vecchiette.

Infatti nella riunione di ieri, come in tante altre che ho avuto occasione di promuovere, ho constatato che la maggior parte delle donne partecipanti avevano superato i 60 anni di età ed erano molto povere.

A tutte queste donne ho illustrato con molta obiettività e serenità questo provvedimento, mettendone in luce gli aspetti positivi — consistenti nel contributo di 2 miliardi da parte dello Stato e nel riconoscimento giuridico del lavoro svolto dalla donna nell'ambito della famiglia — ed anche gli aspetti negativi. Quando ho detto che le donne che avessero superato il 64° anno di età, per ottenere una pensione di lire 5.000 al compimento del 65° anno, avrebbero do-

vuto versare un valore capitale stabilito tra le 300.000 e le 400.000 lire, quelle povere donne mi hanno guardato con aria incredula, scuotendo la testa.

Come è possibile, infatti, che una povera vecchietta abbia a sua disposizione una somma simile? Anche se l'avesse, del resto, le converrebbe versarla alla Previdenza sociale per ricevere una misera pensione di lire 5.000 mensili? Vi assicuro che se quelle donne avessero a loro disposizione solo la metà di 300.000 lire, se ne servirebbero per comprarsi scarpe e vestiti di cui hanno immediato bisogno, e non penserebbero certamente a procurarsi quella misera pensione.

Queste sono le casalinghe che partecipano alle riunioni in cui si parla del presente disegno di legge, perchè le donne benestanti non hanno alcun interesse ad intervenire a queste assemblee.

Dopo anni di lotte vigorose combattute dalle casalinghe a che cosa si è arrivati?

A riconoscere, finalmente, il valore sociale del lavoro da esse svolto nell'ambito della famiglia, senza, tuttavia, che lo Stato intervenga in maniera adeguata nell'erogazione delle pensioni per queste donne, che riceveranno, in tal modo, un aiuto assai inferiore a quello concesso dallo Stato ai coltivatori diretti ed agli artigiani i quali hanno altri redditi cui attingere.

Per tale ragione, rivolgiamo al Governo una preghiera, affinchè voglia, nel prossimo futuro, considerare con maggiore benevolenza questo problema, per aiutare delle povere vecchie, che sentono l'angoscia di sottrarre un boccone di pane alla famiglia di un proprio figlio, che vive anch'essa in miseria

Il Governo dovrebbe rendersi conto di certe situazioni e, almeno nei casi più disperati, dovrebbe intervenire in maniera congrua per aiutare tante povere donne che, alla fine della loro vita, hanno diritto di ricevere un riconoscimento per l'opera sociale svolta in seno alla propria famiglia.

Questo appello che rivolgo al Governo, come ha già preannunciato il senatore Bitossi, è stato dal nostro Gruppo concretato in un ordine del giorno — che porta anche la firma dei senatori Fiore e Boccassi — che desidero ora sottoporre all'attenzione dell'onorevole Sottosegretario e della Commissione:

« La 10ª Commissione permanente del Senato, dopo un approfondito esame del disegno di legge n. 2547 concernente la istituzione della "mutualità pensioni" a favore delle casalinghe; constatato che dal beneficio della pensione vengono praticamente escluse tutte le donne casalinghe che hanno superato il 65° anno di età; considerato che tale esclusione delude le speranze e le aspettative di quelle donne casalinghe che con più tenacia si sono battute, in questi ultimi anni, per rivendicare il diritto alla pensione come giusto riconoscimento, da parte dello Stato, dell'importanza e del valore sociale del lavoro svolto dalla donna nell'ambito della famiglia; rilevato che, analogamente a quanto è stato fatto per le categorie dei contadini e degli artigiani, deve essere riconosciuto alle vecchie donne casalinghe più bisognose il godimento di una modesta pensione anche senza versamento del valore capitale; fa voti affinchè il Parlamento che uscirà dalla prossima consultazione elettorale e il Governo che da esso sarà espresso vogliano riconsiderare l'angoscioso problema della pensione alle vecchie casalinghe, con particolare riguardo verso quelle che sono sprovviste di altri redditi, per risolverlo secondo le giuste e legittime aspirazioni delle interessate, prima ancora che diventi operante la legge oggi approvata, in sede deliberante, dalla 10ª Commissione del Senato ».

Mi auguro che gli onorevoli senatori vogliano essere sensibili a quanto ho esposto e che il Governo voglia accogliere questa nostra raccomandazione.

C A R E L L I . Il senatore Simonucci ha detto quanto io stesso avevo in animo di esporre a proposito di questo provvedimento, che affronta, per la prima volta, un problema finora non considerato neppure in altri paesi.

Come altri oratori hanno già sostenuto, le norme che stiamo esaminando non rappresentano certamente l'*optimum* in questa materia; ma si tratta sempre di un primo

passo in avanti, cui ne seguiranno altri che permetteranno di risolvere con soddisfazione delle interessate tutto il problema. Si deve in ogni cosa incominciare dal poco per arrivare al buono e, come diceva un vecchio sindacalista, se non sbaglio il Turati, per salire al primo piano bisogna sempre affrontare le scale.

Ebbene, questo provvedimento potrebbe rappresentare la scala che il Governo ed il Parlamento hanno cominciato a salire per arrivare al primo piano, cioè alla regolamentazione veramente efficace di tutta la materia.

Noi potremo in prosieguo di tempo apportare delle modificazioni a questa legge, al fine di migliorarla adeguandola alle attuali condizioni economiche del nostro Paese, il quale si sta veramente avviando verso quella completa sicurezza sociale che abbiamo sempre auspicata.

L'articolo 15 stabilisce che le casalinghe di età compresa tra il 50° e il 65° anno potranno, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, costituirsi una rendita vitalizia decorrente a partire dai 65 anni.

Come vecchio presidente di un Ente provinciale di assistenza, io ricordo appunto che alle donne di 65 anni veniva corrisposta una pensione, cosiddetta per vecchi inabili, di entità non troppo lontana da quella che verrebbe a percepire secondo il disegno di legge una delle casalinghe di cui sopra, dietro versamento di una somma di 300 o 400 mila lire. Ora è proprio qui la gravità del problema, poichè le sessantacinquenni bisognose della pensione sono per lo più nullatenenti e non potranno mai disporre di una simile cifra. Sarà quindi necessario intervenire attraverso enti assistenziali, o stabilire un'altra forma d'intervento collegata alle Casse di risparmio, le quali potrebbero concedere anticipazioni senza interessi e rimborsabili col minimo sacrificio.

In considerazione di quanto sopra, presento il seguente ordine del giorno:

« La 10ª Commissione permanente del Senato, nell'approvare il disegno di legge numero 2547, concernente l'istituzione della "mutualità pensioni" a favore delle casalinghe, invita il Governo ad emanare idonei provvedimenti intesi a concedere alle casalinghe di età superiore ai 65 anni l'esonero dal pagamento integrale della somma unica da versarsi per conseguire la rendita vitalizia di cui all'articolo 15 del disegno di legge accennato ».

Tale ordine del giorno deve essere considerato parallelo a quello del collega Simonucci.

Concludo con la speranza e con l'augurio che questo primo passo, compiuto a favore delle casalinghe, possa essere seguito da altri lunghi passi, che portino alla creazione di quel sistema di sicurezza sociale che la nostra Nazione attende da tempo.

D E B O S I O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, debbo anzitutto dichiarare che, dopo l'intervento dell'onorevole relatore, il discorso più obiettivo e sereno è stato quello della senatrice Palumbo, la quale ha saputo porre in evidenza l'importanza del provvedimento dal punto di vista sociale, definendolo il primo riconoscimento morale del diritto della donna di casa ed un sia pur modesto aiuto per la vecchiaia.

Si tratta, appunto, di un riconoscimento morale. Viene affermato cioè il principio, in base al quale in un prossimo futuro potrà effettivamente essere dato alla donna di casa — la quale, onorevoli colleghi, è il fondamento della famiglia e, quindi, della vita sociale — tutto il riconoscimento che le spetta per la sua altissima funzione. È veramente strano che fino ad oggi il legislatore non abbia sentito il dovere di intervenire per la risoluzione di tale problema.

Al riguardo ho sottoscritto volentieri gli ordini del giorno presentati dalla senatrice Palumbo, per esprimere la volontà unanime della nostra Commissione di vedere al più presto realizzata in pieno questa legittima aspirazione. Sottolineo che gli stessi sono stati approvati all'unanimità dalla Camera dei deputati, per cui è opportuna una nostra espressa riconferma.

B O C C A S S I . Desidero unirmi a tutti coloro che hanno dichiarato di aderire al principio morale che ispira il provvedimento.

Debbo però rilevare — e ne chiedo scusa all'onorevole presentatore — che l'ordine del giorno Carelli non può trovarmi altrettanto consenziente, in quanto non accetto che si chieda la carità alle Casse di risparmio.

C A R E L L I . Non si tratta di carità, ma di collaborazione.

B O C C A S S I . Si tratta di fondare un finanziamento necessario sullo spirito di carità; e questo — mi dispiace — non posso accettarlo.

A N G E L I L L I . Tengo a sottolineare — come del resto hanno fatto i colleghi — il fatto che nel provvedimento è contenuta un'affermazione di principio.

Quando si iniziò a parlare di pensione alle casalinghe, s'incontrarono innumerevoli difficoltà. Oggi l'opera è compiuta, realizzata, sia pure con molte lacune — lacune che per altro, ne sono certo, verranno colmate con nuovi provvedimenti nella prossima legislatura — e noi non possiamo quindi non concedere il nostro voto favorevole.

V E N U D O , *relatore*. I colleghi intervenuti nella discussione hanno avanzato osservazioni degne del massimo apprezzamento, ed il relatore condivide molte tra le cose che sono state dette.

Non sono però accettabili le osservazioni contro l'azione svolta dal Governo, anzitutto perchè per la prima volta un problema del genere viene affrontato da un Governo in Italia, e in secondo luogo perchè è inesatto affermare che non siano state comprese le necessità delle classi più povere; la verità è che a volte ci si trova di fronte a difficoltà economiche insormontabili. Come ho già affermato nella relazione al provvedimento per i mutilati ed invalidi civili, questi nuovi disegni di legge vanno considerati come primi gradini di una lunga scala; sono nuove categorie che entrano nella vita assistenziale del nostro Paese.

Per questa ragione sono certo che in avvenire il Governo — non solo per compiere il suo dovere ma anche per quell'afflato cristiano che deve spingerci verso la povera gente — reperirà i fondi necessari, per dare la tranquillità a tante categorie bisognose. Il nostro spirito cristiano così vuole; e così sarà. (*Applausi dal centro*).

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Posto il problema, così come è stato fatto in particolare dai colleghi dell'opposizione, sul piano umano, sentimentale e affettivo, indubbiamente le conclusioni presentate dal disegno di legge possono offrire il fianco alle più svariate critiche. Ma se, invece, noi poniamo il problema sul piano che realmente gli compete, della responsabilità politica e amministrativa, e ricordiamo che su questo piano e in questa sede i fini da raggiungere si debbono porre in relazione ai mezzi disponibili, noi dobbiamo riconoscere che il Governo ha fatto tutto il possibile, e che le critiche pronunciate debbono qualificarsi ingiuste, se non estremamente ingiuste.

Quando la Commissione tenga conto che lo Stato contribuirà per alcuni anni, con 2 miliardi di lire annui a carico del suo bilancio, alla previdenza in questione, essa non potrà non riconoscere che il Governo si è adeguato anche in questo provvedimento a quella costante, permanente linea di condotta cui si è attenuto nel predisporre altri strumenti legislativi a favore di altre categorie, o nell'appoggiare e sostenere strumenti legislativi proposti da uno dei due rami del Parlamento.

Tengo quindi a sottolineare ancora una volta, dopo gli onorevoli senatori intervenuti, il significato ed il valore del disegno di legge in esame. I provvedimenti non derivano sempre la loro importanza dai miliardi che pongono a disposizione della soluzione di questo o di quel problema, a favore di questa o di quella categoria. A mio avviso, tale importanza dev'essere misurata anche e soprattutto dall'affermazione di taluni princìpi fatta di fronte al Paese intero. Quindi, quando il disegno di legge afferma dinanzi al Paese il principio che anche il vastissimo e multiforme esercito delle donne di casa — alle quali non può non andare il commosso riconoscimento di tutti noi qui

presenti, che sappiamo cosa voglia dire avere una madre, una moglie, delle sorelle, delle figlie — deve avere un riconoscimento ai fini assistenziali, credo che esso debba essere additato alla gratitudine generale, e non solo a quella della categoria cui è rivolto.

Desidero ancora far presente alla Commissione che il testo al nostro esame è risultato dall'unificazione di progetti di legge d'iniziativa sia governativa che parlamentare, e che tale sintesi è stata realizzata da una Sottocommissione costituitasi alla Camera; Sottocommissione di cui facevano parte i rappresentanti di tutte le tendenze politiche.

Non posso fare a meno di rilevare quanto mi sia dispiaciuto che alcuni senatori abbiano attaccato violentemente il disegno di legge, che presso la Camera dei deputati ha invece riscosso l'approvazione di tutti i gruppi politici.

Ciò detto, ritengo che la Commissione possa senz'altro procedere all'approvazione del disegno di legge, come è stato da tutti auspicato. (*Applausi dal centro*).

Per quanto concerne gli ordini del giorno, che sono stati presentati da diverse parti, ritengo che il Governo non li possa accettare, alla vigilia dello scioglimento delle Camere.

Il Governo non può infatti, evidentemente, assumere impegni che dovrebbero poi essere adempiuti da un Governo futuro.

B O C C A S S I . Ho già avuto occasione di dichiarare che il mio voto sarà favorevole; tuttavia debbo dichiarare che non sono d'accordo, quando il Governo dice di aver fatto tutto il possibile. Noi prendiamo atto degli sforzi che il Governo ha compiuti in generale, ma riteniamo che per quanto riguarda il provvedimento in esame il Governo avrebbe potuto assumere un impegno maggiore nei confronti delle casalinghe più anziane.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

A decorrere dal 180° giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, la « Mutualità pensioni », avente lo scopo di gestire l'assicurazione volontaria per la pensione alle casalinghe.

La « Mutualità pensioni » costituisce una gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, amministrata dai normali organi di amministrazione dell'Istituto stesso.

L'esercizio della gestione coincide con l'anno solare.

(*E approvato*).

Art. 2.

Possono iscriversi alla « Mutualità pensioni » le persone di sesso femminile che abbiano compiuto il 15° anno e che non abbiano superato il 50° anno di età nonchè, senza limitazione d'età, le persone che risultino già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'assicurazione facoltativa a norma dell'articolo 85, n. 4), del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Non possono iscriversi coloro che:

a) godano di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o suoi fondi sostitutivi, o di pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, o di altri trattamenti obbligatori di previdenza, fatta eccezione per le sole pensioni di guerra;

b) siano in atto iscritte ad uno dei sistemi di previdenza obbligatoria di cui al precedente punto *a*);

c) siano state iscritte in passato ad uno dei sistemi di previdenza obbligatoria di cui al precedente punto *a*) e perduri per loro la facoltà di proseguire volontariamente il versamento dei contributi, nei modi e nei termini previsti dalle norme che regolano la rispettiva assicurazione.

(*È approvato*).

Art. 3.

Colei che intende iscriversi alla « Mutualità pensioni » deve presentare all'Istituto un'apposita domanda nella quale deve indicare il luogo e la data di nascita, nonchè l'importo della pensione mensile che desidera costituirsi — come minimo — al raggiungimento dei 65 anni di età e dichiarare di essere in possesso del requisito di cui al precedente articolo 2.

L'Istituto, ricevuta la domanda di iscrizione, comunica all'interessata l'ammontare del contributo costante da versarsi in ciascun anno per ottenere la pensione indicata ed assegna alla richiedente un termine di trenta giorni per effettuare il primo versamento, il cui importo non potrà essere inferiore ad un dodicesimo del contributo annuo sopra indicato e, comunque, all'importo indicato dall'articolo successivo.

Trascorso il termine di cui sopra, senza che il versamento sia stato eseguito, la domanda di iscrizione rimane priva di ogni effetto.

(*È approvato*).

Art. 4.

La comunicazione da farsi all'interessata, ai sensi del precedente articolo 3, in occasione della presentazione della domanda di iscrizione è meramente indicativa. Ottenuta la iscrizione, mediante la consegna del libretto di cui al successivo articolo 5, le assicurate hanno facoltà di versare i contributi in qualunque tempo ed in qualsiasi misura con la sola limitazione che ogni singolo versamento non può essere inferiore a lire 500.

Il 5 per cento dei contributi versati dalle assicurate verrà devoluto al conto speciale di cui al successivo articolo 13.

(*È approvato*).

Art. 5.

Le iscritte alla « Mutualità pensioni » sono munite, a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, di un apposito « libretto di iscrizione » il cui modello viene stabilito e variato, quando occorra, con delibera del Comitato esecutivo dell'Istituto.

Il versamento dei contributi alla « Mutualità pensioni » viene eseguito in contanti, presso le sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, presso gli uffici postali e presso gli altri uffici cui può esserne dato incarico da parte dell'Istituto predetto. Contestualmente al versamento dei contributi, l'interessata deve presentare il libretto di iscrizione, sul quale l'ufficio percipiente deve applicare immediatamente le marche che ne rappresentano il controvalore, annullandole con timbro ad olio, da cui deve risultare chiaramente la data dell'operazione e la denominazione dell'ufficio che l'ha eseguita.

Il timbro deve essere apposto su ogni singola marca ed il libretto, subito dopo l'annullamento delle marche, deve essere restituito alla presentatrice.

L'apposizione di timbro con data diversa da quella effettiva costituisce reato punibile con la reclusione fino ad un anno.

Le marche debbono essere applicate una per ogni casella, senza lasciare caselle vuote e secondo l'ordine delle caselle stesse.

Gli uffici incaricati della riscossione dei contributi non possono vendere le marche senza applicarle sui libretti, nè possono rifiutarsi di procedere alle operazioni indicate nel comma secondo del presente articolo.

I libretti di iscrizione debbono essere periodicamente riconsegnati alle sedi dell'Istituto per il ritiro dei foglietti contenenti le marche. In apposita sezione dello stesso libretto l'Istituto rilascerà dichiarazione dell'avvenuto ritiro dei foglietti e dell'importo complessivo delle marche in essi applicate. All'uopo si osserveranno le modalità che verranno stabilite dal Comitato esecutivo dell'Istituto.

Per i versamenti eseguiti presso gli uffici postali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborsa all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni i costi da essa sostenuti, con le modalità previste dall'articolo 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355.

(*È approvato*).

Art. 6.

I contributi che risultino indebitamente versati secondo le norme del precedente articolo 2 sono restituiti all'assicurata, senza interessi, entro tre mesi dalla contestazione.

(*È approvato*).

Art. 7.

La pensione di vecchiaia è conferita, su domanda, dopo il compimento del 65° anno di età, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.

(*È approvato*).

Art. 8.

Dopo almeno cinque anni di iscrizione ed il versamento di 120 contributi minimi, possono ottenere la pensione di invalidità le iscritte la cui capacità di esercitare la normale, diretta attività propria delle casalinghe sia ridotta a meno di un terzo.

La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda ed è soppressa quando la normale capacità di lavoro della casalinga sia reintegrata in misura superiore al limite indicato nel primo comma del presente articolo.

(*È approvato*).

Art. 9.

Le pensioni previste dai precedenti articoli 7 e 8 sono determinate convertendo in rendita vitalizia i contributi versati dalle assicurate, al netto della quota di solidarietà di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, sulla base di tariffe che tengono conto dell'età dell'assicurata all'epoca di ciascun versamento e all'epoca di liquidazione della rendita.

Le tariffe sono approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; con lo stesso provvedimento si determinano le modalità di applicazione delle tariffe.

Tali tariffe possono essere variate tutte le volte che la variazione si renda necessaria, ma in ogni caso ad intervalli non inferiori al quinquennio, con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Le nuove tariffe si applicano, dalla data di approvazione, anche a coloro che risultano iscritte alla « Mutualità pensioni » anteriormente alla data stessa, limitatamente ai contributi versati dopo tale data.

(*È approvato*).

Art. 10.

Le pensioni di cui al precedente articolo di importo uguale o superiore a lire 26 mila annue, sono integrate, al momento della liquidazione, della quota di lire 26 mila annue a carico del conto speciale della « Mutualità pensioni », purchè l'iscritta:

a) dimostri di non essere tenuta a pagare imposte dirette e di non appartenere ad un nucleo familiare il cui capo famiglia sia assoggettato al pagamento dell'imposta complementare sul reddito;

b) non fruisca di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o suoi fondi sostitutivi o di pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici o di altri trattamenti obbligatori di previdenza, fatta eccezione per le sole pensioni di guerra.

Il diritto all'integrazione si perde qualora venga meno una delle condizioni espresse nelle precedenti lettere *a*) e *b*).

(*È approvato*).

Art. 11.

Qualora la rendita derivante dalla contribuzione sia uguale o superiore a lire 13 mila annue, l'iscritta che, ferme restando le condizioni di cui al precedente articolo 10, dimostri di appartenere ad un nucleo familiare, il cui capofamiglia non sia iscritto nei ruoli comunali dell'imposta di famiglia, ha

diritto all'integrazione, a carico del conto speciale della « Mutualità pensioni » sino a raggiungere nel complesso la quota di lire 65 mila annue. In ogni caso, l'integrazione non può essere inferiore a lire 26 mila annue.

(*È approvato*).

Art. 12.

La titolare della pensione è tenuta a denunciare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro trenta giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione nella sua situazione previdenziale o di reddito che comporti decadenza dal godimento della quota di pensione a carico del conto speciale.

Chiunque faccia dichiarazioni inesatte o compia altri atti al fine di procurare indebitamente a sè o ad altri il godimento della quota integrativa prevista dai precedenti articoli 10 e 11 è punito con l'ammenda da lire 10 mila a lire 100 mila, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

(*È approvato*).

Art. 13.

Le somme necessarie per l'integrazione delle pensioni, di cui ai precedenti articoli 10 e 11, sono a carico di un conto speciale sul quale verranno accreditati il contributo dello Stato, le quote di cui all'ultimo comma del precedente articolo 4 ed i proventi delle ammende.

(*È approvato*).

Art. 14.

Le pensioni liquidate a norma della presente legge sono suddivise in tredici quote di cui dodici vengono pagate in sei rate bimestrali e la tredicesima viene pagata entro la seconda decade di dicembre.

Qualora la rendita derivante dalle contribuzioni non raggiunga il limite minimo di lire 13.000 annue, questa sarà corrisposta in ratei annuali anticipati.

(*È approvato*).

Art. 15.

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le casalinghe di età compresa tra il 50° ed il 65° anno possono costituirsi una rendita vitalizia decorrente dal 65° anno di età o da età posteriore.

Entro il termine indicato nel precedente comma le casalinghe di età superiore ai 64 anni possono costituirsi una rendita vitalizia differita di almeno un anno.

La rendite costituite a norma dei precedenti commi non possono comunque essere inferiori a lire 39 mila annue e sono ammesse alla integrazione a carico del conto speciale della « Mutualità pensioni » nella misura di lire 13 mila annue, alle condizioni stabilite dal precedente articolo 10.

Il diritto alle rendite indicate ai commi precedenti si consegue versando il corrispondente valore capitale che viene determinato in base ad apposite tariffe. Tali tariffe sono determinate, variate e rese esecutive con la osservanza delle norme contenute nel precedente articolo 9.

(*È approvato*).

Art. 16.

Entro il primo anno di applicazione della presente legge, in deroga alle norme di cui all'articolo 2, primo comma, possono iscriversi alla « Mutualità pensioni » le persone che non abbiano superato il 55° anno di età.

Dette persone possono conseguire il diritto alla sola pensione di vecchiaia a norma della presente legge purchè risultino versati al momento del pensionamento almeno 360 contributi minimi.

(*È approvato*).

Art. 17.

Le iscritte alla « Mutualità pensioni » provenienti dai ruoli dell'assicurazione facoltativa di cui al titolo 4° del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, non possono effettuare ulteriori versamenti nell'assicurazione facoltativa stessa. Per tali iscritte l'assicu-

razione facoltativa trasferisce alla « Mutualità pensioni » la riserva matematica corrispondente ai versamenti in essa effettuati.

La pensione spettante alle assicurate di cui al comma precedente verrà calcolata:

a) con le norme dell'assicurazione facoltativa, in corrispondenza ai contributi versati in essa;

b) con le norme della presente legge, in corrispondenza ai contributi versati nella « Mutualità pensioni ».

Essa sarà corrisposta dalla « Mutualità pensioni » anche per la parte afferente ai contributi versati nell'assicurazione facoltativa.

L'integrazione a carico del conto speciale previsto dai precedenti articoli è corrisposta alle condizioni e nei limiti stabiilti nei precedenti articoli 10 e 11.

(*E approvato*).

Art. 18.

I ricorsi e le controversie relativi alla applicazione delle norme della presente legge sono regolati dalle stesse norme che disciplinano la materia nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Alle materie disciplinate nella presente legge si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 110 e le disposizioni del titolo 7° del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche e integrazioni.

(*È approvato*).

Art. 19.

Per gli esercizi successivi al primo quinquennio di applicazione della presente, l'onere dello Stato sarà determinato con legge in relazione alle risultanze di gestione della « Mutualità pensioni ».

(*E approvato*).

Art. 20.

A copertura degli oneri derivanti dagli articoli 10, 11, 15 e 17 della presente legge, lo Stato versa alla « Mutualità pensioni » la somma di lire 2 miliardi per l'esercizio finanziario 1962-63 e per ciascuno dei quattro esercizi successivi.

A tale onere si farà fronte, per l'esercizio finanziario 1962-63, con aliquota dei maggiori proventi derivanti dalla applicazione dei provvedimenti concernenti l'adeguamento dell'imposta fissa di bollo per alcune voci della tariffa, allegato *A*), annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, nuova aliquota della tassa di bollo sui documenti di trasporto e aumento a favore dell'Erario dell'addizionale istituita con il regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni.

(*E approvato*).

Art. 21.

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo provvederà ad emanare il regolamento di esecuzione.

(*È approvato*).

Ricordo alla Commissione che sono stati presentati alcuni ordini del giorno, dei quali è già stata data lettura.

V A R A L D O . Dichiaro subito che mi asterrò dalla votazione di tutti gli ordini del giorno.

M O N A L D I . Dichiaro anch'io che mi asterrò dalla votazione degli ordini del giorno.

V A C C A R O . A mia volta dichiaro che mi asterrò dalla votazione degli ordini del giorno.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, ricordo alla Commissione che è stato presentato dai senatori Palumbo Giuseppina, Fiore, De Bosio, Di

Prisco, Angelilli e Masciale il seguente ordine del giorno:

« La 10ª Commissione del Senato, nell'approvare il disegno di legge n. 2547 che istituisce la "Mutualità pensioni" per le casalinghe, fa presente al Governo l'urgente necessità di provvedere alla soluzione dell'angoscioso problema dei vecchi lavoratori, tra cui sono comprese le casalinghe, che per limiti di età sono state escluse dal suddetto provvedimento pur essendo prive di mezzi e non assistite da altre forme pensionistiche ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Ricordo inoltre alla Commissione che dagli stessi senatori è stato presentato il seguente ordine del giorno:

« La 10ª Commissione del Senato, nell'approvare il disegno di legge n. 2547 che istituisce la "Mutualità pensioni" per le casalinghe, fa voti affinchè il Governo, dopo avere acquisito le opportune esperienze dall'applicazione della legge, voglia predisporre conseguentemente il suo riesame, per l'adozione delle misure necessarie a migliorare il trattamento pensionistico delle casalinghe ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Ricordo inoltre alla Commissione che il senatore Carelli ha presentato un ordine del giorno di cui ho già dato lettura.

C A R E L L I . Chiedo soltanto che tale ordine del giorno sia accettato come raccomandazione.

P R E S I D E N T E . Poichè il senatore Carelli propone l'ordine del giorno come raccomandazione, esso non sarà posto ai voti.

Ricordo infine alla Commisione che è stato presentato dai senatori Simonucci, Fiore, Bitossi e Boccassi un ordine del giorno di cui ho già dato lettura.

Lo metto ai voti.

(*Non è approvato*).

Metto infine ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 19,30.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari